
 <p>II ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" Viale Libertà, 151 Giarre (CT) Tel. 324/0215872; Codice Fiscale: 92001680872 Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A sito web: <a href="https://secondoicgiarre.edu.it/">https://secondoicgiarre.edu.it/</a> email: <a href="mailto:CTIC8AZ00A@istruzione.it">CTIC8AZ00A@istruzione.it</a> - pec: <a href="mailto:ctic8az00a@pec.istruzione.it">ctic8az00a@pec.istruzione.it</a></p>	
--	---

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**(ai sensi del D.P.R. 249/98 e del D.P.R. 235/07)**

### **TITOLO I: PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/Po del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

#### **Art. 2 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare**

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.

### **TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **Art. 3 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica**

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:
  - a) lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
  - b) l'ammonizione dello studente orale e scritta;
  - c) l'avvertimento alla famiglia.
2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
  - a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti)
  - b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
  - c) il divieto di partecipare ad attività sportive/ricreative/integrative scolastiche;
  - d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;

- e) la riparazione del danno: ripristino della funzionalità e del decoro di locali e delle attrezzature scolastiche;
- f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

I provvedimenti sono presi dal Consiglio di classe.

Tutti i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe vengono comunicati per iscritto alla famiglia dal docente coordinatore di classe o dal dirigente scolastico.

È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la nota scritta, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione. Tale provvedimento viene assunto dal docente di classe.

La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente.

In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso; in tal caso il docente informa tempestivamente i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.

- 3. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.
- 4. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione scolastica.

#### **Art. 4 – L'allontanamento dalla comunità scolastica (“sospensione”)**

- 1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (“sospensione”) può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate o riportate sul registro elettronico.
- 2. Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze.
- 3. L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta anche il ritiro dell'oggetto da parte del personale scolastico. L'oggetto ritirato va riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente al docente che ha preso il provvedimento. Per il rispetto della privacy il telefono sarà consegnato spento e conservato in posto sicuro. Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare la sospensione dalle attività didattiche.
- 4. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.

Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:

- a) l'intenzionalità del comportamento;
  - b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
  - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
  - d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
  - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
  - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.
5. Lo studente può essere sospeso anche per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:
- a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
  - b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento intenzionale).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

6. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
  - b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
  - c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 24/1998.

#### **Art. 5 – Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 4 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

#### **Art. 6 – Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame**

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 7 – Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica**

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e

devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.

2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il Coordinatore di classe notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale, a firma del dirigente scolastico
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza.

È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

9. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

#### **Art.8 – Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).**

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

## INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

	<b>Tipi di infrazione (a titolo esemplificativo)</b>	<b>Sanzioni disciplinari individuali</b>
<b>A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ritardi e mancata giustificazione assenze</li> <li>2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici. Esempi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) non porta a scuola il materiale</li> <li>b) non esegue i compiti assegnati</li> <li>c) non rispetta le consegne degli insegnanti</li> </ol> </li> <li>3. Disturbo arrecato alla lezione Esempi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento</li> <li>b) urla/fischia/rumoreggia durante la lezione ecc.</li> </ol> </li> <li>4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento succinto, ecc. (vedi regolamento d'Istituto)</li> </ol>	<p>Secondo il principio della gradualità, si possono irrogare sanzioni che vanno dall'ammonizione verbale, alla comunicazione scritta alla famiglia.</p>
<b>B. Inadempiment o grave dei doveri scolastici</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze</li> <li>2. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico come correre, fischiare, urlare in classe, nei corridoi...</li> <li>3. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari Esempi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) usa un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui</li> <li>b) mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc.</li> <li>c) mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico. esempio: offende, deride, vessa ecc.</li> </ol> </li> <li>5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata</li> <li>6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature come, ad esempio               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) non cura l'ambiente dove si lavora</li> </ol> </li> </ol>	<p>Secondo il principio della gradualità, si possono irrogare sanzioni che vanno dall'ammonizione verbale, alla comunicazione scritta alla famiglia, alla riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori, alla sanzione riparativa con riparazione/risarcimento del danno, al divieto di partecipare a visite guidate e viaggi d'Istruzione e/o ad attività sportive/ricreative scolastiche, fino alla possibile sospensione per un periodo da definire secondo la gravità del comportamento.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) non effettua la raccolta differenziata</li> <li>c) danneggia le strutture imbrattando con scritte</li> <li>d) usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni</li> </ul> <p>7. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici. Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) si rifiuta di consegnare il cellulare al docente della prima ora</li> <li>b) Utilizza il cellulare in classe o a scuola</li> <li>c) usa altri dispositivi audio o video</li> </ul> <p>8. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto. Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) si affaccia e si sporge dalla finestra</li> <li>b) getta carta o altri oggetti dalla finestra non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)</li> </ul>	
<p><b>C.</b></p> <p><b>Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto</b></p>	<p>1. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto. Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose</li> <li>b) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi, coltellini ecc.)</li> </ul> <p>4. Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico</p>	<p>Secondo la gravità dell'infrazione i provvedimenti disciplinari previsti vanno dal divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche alla sospensione da 1 a 15 giorni</p>

<p><b>D. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete.</li> <li>2. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale.</li> <li>3. Spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti.</li> <li>4. Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale.</li> <li>5. Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi.</li> <li>6. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)</li> <li>7. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)</li> </ol>	<p>Secondo la gravità della violazione si prevedono sanzioni che vanno dalla sospensione fino a 15 giorni, alla sospensione per oltre 15 giorni, al risarcimento materiale del danno, all'allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico, all'esclusione dagli scrutini finali e, ove necessario, alla segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali.</p>
--	---	---

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Tenuto conto delle capacità, delle attitudini personali e della gravità dell'infrazione, allo studente viene offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica. In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

**PER CIÒ CHE RIGUARDA LA PROCEDURA RELATIVA AL BULLISMO E  
CYBERBULLISMO SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO BULLISMO E  
CYBERBULLISMO IN ALLEGATO**

**TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

**Art. 9 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni**

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione tecnica.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico la convocazione del Consiglio di classe (ove necessario urgente e straordinario) i docenti coordinatori di classe.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Le richieste di avvio del procedimento disciplinare devono avvenire in forma scritta; la descrizione degli eventi che hanno determinato la segnalazione delle infrazioni deve avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto. In caso di estrema urgenza e necessità e di

contestuale impedimento da parte del Dirigente scolastico, il Consiglio di classe può anche autoconvocarsi su iniziativa del docente coordinatore di classe.

6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a esporre i fatti accaduti e le proprie ragioni di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

#### **Art. 10 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni**

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico e i Consigli di classe.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari gravissime e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente ad esporre le proprie ragioni, presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di esporre le proprie ragioni innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

### **TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA**

#### **Art. 11- Impugnazioni**

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo

di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

#### **Art. 12 - L'organo di garanzia**

1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede, da un docente membro effettivo e un docente membro supplente, da due genitori effettivi e da un genitore membro supplente; i docenti e i genitori vengono designati dal Consiglio d'Istituto.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto delegato.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

#### **Art. 13 – L'elezione dei membri dell'organo di garanzia**

1. L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico e continua a funzionare all'inizio dell'anno successivo, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
2. Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

#### **Art 14 – Il procedimento dell'organo di garanzia**

1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.

2. In sede di riunione dell'organo di garanzia i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

#### **Art. 15– Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

#### **Art 16– Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità**

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il “Patto educativo di corresponsabilità”, accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente.

La sottoscrizione del “Patto educativo di corresponsabilità” è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione (che può avvenire anche attraverso la presa visione del registro elettronico) comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extra curricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.

**Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24.11.2025 delibera n. 2.**